

SCHEMA DI CONTRATTO

ITINERARIO CICLABILE "BARUMINI - TERRALBA - ORISTANO -
THARROS - BOSA" - LOTTO 4: THARROS - BOSA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Boccone

Il Progettista
ing. Maria Cristina Melis

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, FORNITURE E LAVORI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE THARROS - BOSCA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ a Cagliari, via _____ n. ____.

TRA

il _____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari – Via Posada n. 8/10 – codice fiscale e partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata come “Committente e/o ARST S.p.A.”,

E

..... nato a il
....., il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di
con sede in, Via n. -
codice fiscale, partita iva,
domiciliato – per la carica - presso la sede di, nella sua qualità di....., di seguito indicata come “Appaltatore”

PREMESSO

- che, con bando pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) n. _____ del _____, la Committente ha bandito una gara di appalto, a procedura aperta, per la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione dell'itinerario ciclabile Tharros - Bosa.
- che a seguito dell'esperienza della procedura di gara è risultata aggiudicataria _____ con sede in _____), via _____ n. ____;
- che l'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che l'Appaltatore ha prodotto i documenti richiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;
- che si è provveduto in data _____, a richiedere il rilascio delle “informazioni antimafia” di cui al D.Lgs. n. 159/2011, alla competente Prefettura;
- che la Prefettura ha fornito riscontro all'istanza suddetta, con nota _____;
- che l'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto mediante polizza n. _____ rilasciata da _____ agenzia di _____ codice _____ in data _____, di importo pari a € _____, (Euro _____ / ____).

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 **Valore delle premesse**

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 **Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la realizzazione dell'itinerario ciclabile **Tharros Bosa**

- 1) la progettazione esecutiva (secondo i contenuti descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto), redatta sul progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara;
- 2) le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento e in conformità alla normativa e alla legislazione vigente;

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il rapporto contrattuale di che trattasi è dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori, forniture e servizi disciplinato dall'art. 1655 e seguenti del C.C. oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo art. 3.

ART. 3 **Documentazione contrattuale**

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:

- 1) Repertorio dei chiarimenti;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Capitolato amministrativo
- 4) Progetto di fattibilità tecnico ed economica a base di gara;
- 5) Offerta economica e offerta economica;
- 6) Disciplinare di gara

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno per ognuna delle parti.

ART. 4

Progettazione esecutiva, consegna e ultimazione delle prestazioni

4.1 -Entro 7 giorni dall'intervenuta efficacia del presente contratto, si darà luogo alla consegna delle attività di progettazione esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo.

Dalla data del verbale di consegna delle attività di progettazione esecutiva decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Il tempo assegnato dalla Committente per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto è complessivamente pari a

- per la **redazione del progetto esecutivo n. 30 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal verbale di consegna del progetto
- per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto
 - **Lotto 4 - Tharros-Bosa: n.574 giorni** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Non sono compresi in queste durate i tempi di competenza della Committente per l'approvazione del progetto esecutivo per la chiusura della conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n.241 sul progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.

L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto è suddivisa in tre parti:

4.2

1a parte: entro il termine essenziale di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di inizio delle prestazioni di Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente il progetto esecutivo dell'opera

In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo art. 8.

Il Progetto Esecutivo individua compiutamente i lavori dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dal progetto di fattibilità tecnico ed economica comprese tutte le eventuali prescrizioni derivanti dalla verifica di assoggettabilità a VIA ovvero dalla VIA, le eventuali osservazioni e/o prescrizioni richieste dagli enti interferiti e/o dalle autorità competenti chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi del precedente articolo 4.1. Pertanto, il termine essenziale di 30 giorni naturali e consecutivi tiene conto anche del recepimento delle eventuali suddette osservazioni e/o prescrizioni.

Le eventuali prescrizioni, risultanti alla conferenza dei servizi di cui all'art. 4.1, che comportino modifiche in più o in meno della qualità e/o delle quantità delle attività e/o lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ARST, sempre che non alterino la natura generale del contratto, assumeranno la denominazione di varianti in corso d'opera, disciplinate dall'art 120 comma 1 lettera c) del Codice.

Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere il controllo e il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di studio di fattibilità tecnico economica, prevedendo, inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione con la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione in capo all'Appaltatore. I costi e i tempi di risoluzione in capo all'Ente gestore e/o al proprietario dell'interferenza dovranno essere rappresentati da apposito preventivo il cui onere di richiesta e pagamento (non soggetto a rimborso) è in capo all'Appaltatore. Detti costi, risultanti da preventivo, non dovranno essere inseriti nel computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo ma in uno specifico prospetto riepilogativo denominato "Preventivi Enti risoluzione sottoservizi".

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal vigente Prezzario della Regione Sardegna vigente al momento dell'offerta.

Il computo metrico estimativo così redatto verrà ribassato della percentuale di sconto sui "lavori" offerta dall'Appaltatore in sede di gara (sia le categorie di lavori da compensarsi a MISURA sia le categorie di lavori da compensarsi a CORPO). Fermo restando il corrispettivo di cui al successivo art. 6, il valore del computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo ribassato non potrà discostarsi dal valore offerto dall'Appaltatore in sede di gara per la realizzazione dell'opera a corpo, a meno di un'alea pari a più o meno il 3% e fatta esclusione per il recepimento delle eventuali prescrizioni degli enti interferiti e/o dalle autorità competenti chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi del precedente articolo 4.1.

Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali servizi complementari verranno applicate alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata dai lavori. Detto computo verrà ribassato della percentuale di sconto sui "lavori" offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

Il Progetto Esecutivo contiene, altresì, tutte le integrazioni dovute a esiti di ulteriori studi e indagini oltre a tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché il cronoprogramma.

Decorsi inutilmente 10 giorni dal termine previsto per la consegna del progetto esecutivo o di una qualsiasi sua parte, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La Committente procederà alla "verifica" e approvazione del progetto esecutivo prodotto dall'Appaltatore. La Committente valuterà, con il "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" la progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla consegna dell'ultimo degli elaborati procedendo all'approvazione, oppure assegnerà un ulteriore termine, entro un massimo di 10 giorni, per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni dalla stessa indicate.

Decorsi inutilmente 10 giorni dal termine assegnato per l'eventuale adeguamento, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La Committente rinnoverà la valutazione per definire l'approvazione nei successivi 15 giorni. Qualora la Committente confermi l'esistenza di carenze o errori progettuali, il contratto sarà risolto 'ipso iure' in danno dell'Appaltatore.

4.3

Sul Progetto Esecutivo, approvato dalla Committente, è indetta la Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n.241, alla quale partecipa anche l'Appaltatore. Entro 5 giorni dalla Determina motivata di chiusura della conferenza dei servizi, la Committente darà luogo alla consegna delle attività di integrazione alla progettazione esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione delle integrazioni da concludersi entro 90 gg dal verbale di Consegna delle attività

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla Committente, entro dieci giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, una dichiarazione, (ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) a firma del Legale rappresentante, con la quale confermi e dia espressamente atto ad ogni effetto di legge e di contratto che:

- le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;
- restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalità esecutive previste dal contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti contrattuali;
- il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto è remunerativo.

Con tale dichiarazione l'Appaltatore dovrà, altresì, obbligarsi a eseguire, senza oneri e costi aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo con le prescrizioni riportate nel "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" anche correlate a eventuali omissioni, carenze o errori progettuali.

In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione avente contenuti difformi, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore.

A seguito della presentazione della dichiarazione detta, della garanzia per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 16 del presente contratto, si procederà alla consegna dei lavori. La consegna interverrà entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L'Appaltatore sarà invitato alla consegna, a mezzo pec, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si darà atto con apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La Committente potrà procedere a consegne parziali dei lavori, senza che ciò possa determinare riserve o eccezioni alcuna per l'Appaltatore.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta alla risoluzione spetterà all'Appaltatore esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall'Appaltatore con l'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla domanda di risoluzione. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterà all'Appaltatore qualora non abbia richiesto di risolvere il contratto.

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, a eseguire una puntuale verifica degli elaborati del progetto esecutivo approvato, a recepire, in elaborati costruttivi, le eventuali prescrizioni risultanti dal "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto.

All'uopo l'Appaltatore sottoporrà all'esame di ARST gli elaborati suddetti (elaborati costruttivi e/o elaborati di dettaglio) raggruppati per parti funzionali dell'opera, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione come risultante dal Programma dei Lavori (PdL).

Il Direttore dei Lavori comunicherà il benessere all'esecuzione o chiederà modifiche agli elaborati costruttivi e/o di dettaglio entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi; entro 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta di modifiche, l'Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 7 giorni il Direttore dei lavori comunicherà il proprio benessere agli elaborati aggiornati o modificati riportando negli stessi il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE"; ciò consentirà all'Appaltatore di dare inizio alle relative opere.

Nel caso in cui il "Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo" non disponga recepimenti in elaborati costruttivi e/o il progetto esecutivo abbia un approfondimento tale da non rendere necessari elaborati di dettaglio, il Direttore dei Lavori visterà con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" gli elaborati del progetto esecutivo approvato.

In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" vistato dal Direttore dei Lavori e non potranno essere eseguite opere difformi.

4.4

2a parte: entro e non oltre i termini perentori ed essenziali indicati all'Art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere state eseguite le seguenti opere:

- entro il 30/06/2024 - esecuzione di almeno il 20% dei lavori (valutati in 16.5 km di rete)
- entro il 30/06/2026 - esecuzione del 100% dei lavori

L'avvenuta esecuzione di tali opere dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore.

4.5

3a parte: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale 30/06/2026 dovranno essere completate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell'andamento stagionale sfavorevole.

4.6

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni parte anche accessoria e/o complementare dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto all'Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per l'accettazione provvisoria dei lavori, fermo restando il collaudo finale e sempre che l'Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5

Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore, tra l'altro, conferma e dà espressamente atto, senza riserva, ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione contrattuale;
- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalità, conoscenza diretta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella determinazione dell'offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie e tranviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerosità;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;
- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica, geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;
- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;
- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare l'esecuzione delle opere e dei lavori in conformità alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;
- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell'appalto, sì da poter sostenere, interamente ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione dello stesso;
- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in materia di sicurezza;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di accettare i contenuti dell'elaborato "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza", sulla base del quale sarà redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima degli oneri a cura del CSP;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;
- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti in particolare del Patto di Integrità.

ART. 6

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale, determinato a corpo, è stabilito nella somma onnicomprensiva di € _____,___ (Euro _____/___) oltre l'IVA come per legge.

L'importo a corpo stabilito in Contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Il prezzo complessivo a corpo offerto s'intende fisso e invariabile per l'Appaltatore, sia in relazione a qualunque circostanza o avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione a eventuali errori di qualsiasi genere, anche materiali, in cui fosse incorso l'offerente.

Eventuali errori nei propri computi e stime non potranno costituire presupposto per pretesa di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore rispetto al prezzo a corpo.

La stima dei costi effettuata e allegata al PFTE, non è in alcun modo vincolante per ARST, ma puramente indicativa, essendo il prezzo contrattuale – si ribadisce – stabilito a corpo.

L'Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto e accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie

stime, sulla scorta della propria competenza, esperienza e professionalità, a tutto suo rischio ed è pertanto fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta, e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi diversa da quella stabilita all'art. 6.1 del Capitolato Amministrativo.

Il corrispettivo contrattuale compensa la progettazione esecutiva e costruttiva, il progetto "come costruito – as built", le prestazioni del coordinatore della sicurezza per le citate fasi di progettazione e di esecuzione i servizi complementari come disciplinati dal Capitolato Amministrativo e la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'opera, completa in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso e alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate. Il prezzo suddetto pertanto comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: progettazioni di dettaglio, particolari costruttivi, documenti e misure di sicurezza (sia in fase di progettazione esecutiva sia di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale e provvisorie, e tutto quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto attiene la sicurezza.

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi saranno desunti dai prezzi della Regione Sardegna vigenti al momento dell'offerta. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi secondo quanto stabilito dall'art. 6.8 del Capitolato Amministrativo. L'importo delle relative opere sarà determinato "a corpo". L'eventuale importo della progettazione sarà determinato sulla scorta degli oneri per la progettazione esecutiva riconosciuti e precisati nel documento (Calcolo sommario della spesa) al netto del ribasso offerto.

Resta, inoltre, inteso e le parti ne danno esplicitamente atto, che - sempre nel caso di varianti disposte dalla Committente - con l'importo riconosciuto per progettazione è compensata anche la progettazione dello studio di fattibilità tecnico economico e che i prezzi utilizzati.

In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza e a redigere la progettazione esecutiva per quelle varianti disposte dalla Committente, fermo il compenso come sopra stabilito, da riconoscersi solo a seguito dell'approvazione dei relativi progetti, qualunque sia l'onere effettivamente sostenuto dall'Appaltatore, indipendentemente, inoltre, dalle diverse possibili elaborazioni occorrenti per giungere all'approvazione, qualunque sia la classe e la categoria delle opere progettate.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di imporre la progettazione ed esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e l'Appaltatore dovrà tempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve ai sensi del successivo art. 26

ART. 7

Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

7.1

Il progetto esecutivo sarà contabilizzato e successivamente liquidato con le seguenti modalità:

- 1° acconto, pari al 20% dell'importo dovuto, a seguito della presentazione del progetto alla Committente;
- saldo dell'importo dovuto, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, consistente nella "validazione" dello stesso.

7.2

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ogni 60 (sessanta) giorni secondo le modalità previste dall'art. 6.3 del Capitolato Amministrativo. La contabilizzazione dei lavori, così come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite.

Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigerà il relativo stato di avanzamento (SAL). Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, l'Appaltatore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL, deve comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo, per consentire, al Responsabile del Procedimento, l'emissione del certificato di pagamento.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte dell'Appaltatore il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento. Sulla base del certificato di pagamento così redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti pagamenti, uno nei confronti dell'Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore. A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore provvederà ad emettere regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non è una microimpresa o piccola impresa l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente contratto indicato dall'Appaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva.

Per pagamenti superiori a 10.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 ("...obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sull'ammontare di ciascuna rata di acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5%, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 8 **Penali**

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali è suddivisa convenzionalmente, ai fini dell'applicazione delle penali, in due parti che dovranno essere ultimate nei termini essenziali predetti.

La prima afferisce alla redazione della progettazione esecutiva. La seconda afferisce alla redazione all'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore, una volta ultimate tutte le prestazioni relative a ogni singola parte, dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori che, effettuate le necessarie verifiche, ne attesterà l'ultimazione con apposito verbale redatto in contraddittorio.

In caso di mancato rispetto di tali termini, superata per ciascuna parte in cui è suddivisa l'esecuzione delle prestazioni una tolleranza di dieci giorni, saranno applicate le penali di seguito indicate, conteggiate a far data dal termine prefissato per l'applicazione delle stesse.

Redazione della progettazione esecutiva:

- una penale **dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale (relativo alla sola progettazione) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione
- una penale giornaliera **dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, senza alcuna tolleranza, rispetto al nuovo termine fissato da ARST per l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo;

Esecuzione dell'opera:

- una penale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale (relativo alla sola esecuzione lavori) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione.

Nell'ipotesi di modifica dei tempi previsti per la consegna dei lavori, per cause non riconducibili alle responsabilità dell'Appaltatore, le Parti provvederanno a adeguare il "Programma di avanzamento delle prestazioni" limitatamente alle prestazioni interessate dalla consegna differita. Resta comunque fermo che le prestazioni non interessate dalla consegna differita dovranno essere eseguite nei termini previsti dal "Programma di avanzamento delle prestazioni" e che eventuali ritardi comporteranno l'applicazione delle penali dette, per l'intero importo previsto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell'opera.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si provvederà escutendo la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 2.2 del Capitolato Amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese che l'Appaltatore dovesse – a qualsiasi titolo – sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell'ipotesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9

Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La Committente ha facoltà insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente protrazione automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessità o pubblico interesse, ovvero, per cause estranee alla Committente ed all'Appaltatore ed in particolare, in modo esemplificativo e non limitativo:

- per cause idrogeologiche e simili;
- per fatto di Autorità amministrativa o giudiziaria ("factum principis");
- per l'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli Enti locali interessati dall'opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spetterà all'Appaltatore, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta.

Nel caso di sospensione di durata superiore a 180 giorni l'Appaltatore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

In tal caso all'Appaltatore spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e delle forniture, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile.

Resta ferma l'insindacabile facoltà della Committente di sospendere parzialmente le prestazioni, senza che si verifichi l'effetto di automatica protrazione del termine di esecuzione. Pertanto, solo ove la sospensione parziale non sia recuperabile con l'adeguamento del Programma di avanzamento delle prestazioni, la Committente accorderà nuovi termini parziali e/o finali, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori sospesi. Nell'ipotesi si verifichino ritardi nell'ultimazione delle prestazioni precedentemente sospese si applicherà la penale "pro-quota" relativamente alle prestazioni che risultassero in ritardo rispetto al nuovo termine accordato dalla Committente, salva sempre la possibilità per l'Appaltatore di far valere le proprie ragioni a norma del successivo art. 26.

Durante il periodo di sospensione dei lavori l'Appaltatore dovrà aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi e installazioni di cantiere che sono in suo possesso per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali, è onere dell'Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini.

Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti – a proprio insindacabile giudizio – potrà concedere termini suppletivi e/o proroghe.

ART. 10

Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori

L'Appaltatore non potrà, autonomamente, apportare variazioni ai lavori se non previa autorizzazione scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrà richiedere l'immediata demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando – se del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, l'esecuzione di lavori più onerosi, o maggiori o di migliore qualità, non specificatamente autorizzati per iscritto, darà diritto all'Appaltatore a un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per l'opera o per la Committente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire con tempestività tutte le varianti o modifiche dei lavori disposte per iscritto dalla Committente; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di esecuzione, non esimono l'Appaltatore dall'onere di dare alle varianti ordinate immediata esecuzione, salvo eventuale successivo concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facoltà di iscrivere riserva a norma del successivo art. 26.

Eventuali adeguamenti in aumento delle quantità delle lavorazioni previste in Contratto, determinati da modifiche che si rendesse necessario introdurre per carenza, imprecisioni od omissioni dei progetti o per adeguare i progetti stessi allo stato dei luoghi o comunque occorrenti per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte o per rendere l'opera conforme a norma di legge o regolamenti, vigenti o futuri, non comporteranno modifiche dell'importo contrattuale e non attribuiranno alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi di sorta.

ART. 11

Direttore di cantiere

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà nominare il Direttore di cantiere, al quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovrà essere depositato nello stesso termine presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che l'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano opporsi o pretendere indennità o risarcimento alcuno.

ART. 12

Direzione e vigilanza dei lavori

La Committente svolgerà la direzione dei lavori a mezzo di incaricati nominati prima dell'inizio delle prestazioni, che potranno essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.

L'Appaltatore dovrà ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

In corso d'opera, specifiche attività di vigilanza e controllo potranno essere svolte dalle competenti strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Autonoma della Sardegna.

In qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere e alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e ordinare l'esecuzione di prove anche di laboratorio, nonché l'acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle forniture anche prima o durante la loro posa in opera.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e degli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza, il personale e i mezzi necessari per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.

Le prescrizioni della Direzione dei Lavori non potranno giammai essere disattese e/o invocate dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, al Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e DPR n. 207/2010 nelle parti non abrogate.

ART. 13

Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC dell'esecutore dei lavori

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni e le attività previste in contratto, secondo la perfetta regola dell'arte, in conformità a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l'Appaltatore dovrà:

- effettuare il coordinamento di ingegneria ossia il coordinamento tecnico globale di tutte le attività del Contratto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.
- provvedere a tutte le attività dirette e indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere. Inoltre è onere dell'appaltatore, la richiesta e pagamento dei preventivi di spostamento e/o risoluzione delle interferenze, l'anticipo e pagamento delle somme dei preventivi per l'esecuzione dei lavori. Solo quest'ultime verranno rimborsate dalla Committente.
- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;
- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- provvedere alle attività correlate agli allacci definitivi di energia elettrica per le fermate, impianti semaforici, etc. compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che l'ente gestore dovesse richiedere; restano a carico di ARST le spese di allaccio e di consumo degli impianti e opere definitivi;
- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 36/2023, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi e infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto;

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che riterrà opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima – restando ferma la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 – avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento fino a quando l'Appaltatore non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potrà richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente e futura in materia di sicurezza e igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Committente e il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;
- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrà indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi. Costituiscono un onere e obbligo dell'Appaltatore le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comune, Provincia, Enti Regionali, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;
- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, la regolare continuità dell'esercizio ferroviario, delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietà pubbliche e private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell'Appaltatore le soggezioni e i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie e tranviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in

genere, e dalla necessità di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalità esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilità), sia per attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresì, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose e ai beni stessi, alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertà del deflusso delle acque;
- fornire e installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
- denunciare tempestivamente alla competenti Autorità ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od archeologico. La proprietà dei summenzionati oggetti sarà della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;
- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su più turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;
- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, la Commissione di collaudo, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell'Appaltatore ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle previsioni ed ai tempi di contratto;
- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;
- eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitoli e manuali richiamati nei documenti contrattuali;
- eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione e al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;
- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti competenti, in particolare dall'amministrazione comunale di Cagliari.

ART. 14
Accettazione delle opere

L'accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalità delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia di buona e tempestiva esecuzione sarà mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con l'approvazione del certificato di collaudo finale dell'intera opera.

ART. 15 Manutenzione

L'Appaltatore ha l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, dei materiali, apparecchiature e impianti forniti, già in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell'opera, previo esito positivo del collaudo finale. Il relativo onere è compreso nel corrispettivo dell'appalto.

La manutenzione delle opere dovrà essere garantita in conformità alle indicazioni minime di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, eventualmente ulteriormente integrate sulla base di quanto previsto dal progetto esecutivo.

La presa in consegna definitiva avverrà dopo l'accettazione definitiva; peraltro la Committente potrà chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla immediata riparazione e completamento di eventuali difetti e mancanze riscontrati dalla Committente.

ART. 16 Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione, nella misura del 10 % dell'importo contrattuale, mediante polizza n. _____ rilasciata dalla _____ agenzia di _____ codice _____ in data _____, di importo pari a € _____, (Euro _____ / _____)

Resta convenuto che l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sarà autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi

aver pagato in più durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell'Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sarà svincolato con la presa in consegna definitiva dell'opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso l'Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale e vi sia stata la conseguente accettazione definitiva dell'opera.

L'Appaltatore oltre alle assicurazioni dette e a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrà stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze assicurative previste dal Capitolato amministrativo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità, in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17 **Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

ART. 18

Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

L'Appaltatore può cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'atto di cessione dovrà prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e comunque comporta per l'Appaltatore l'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 19

Lavori in economia

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi desunti o ricavati con le modalità indicate nel Capitolato Amministrativo per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di

spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 20 **Responsabilità verso terzi**

La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, perciò, terrà indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltà per la Committente di escutere la garanzia di cui all'art. 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e degli impianti.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

Egli dovrà provvedere altresì, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori.

ART. 21 **Pubblicità**

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruisca.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilità di apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltà che la Committente si è riservata.

Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai "cartelli di cantiere".

ART. 22 **Proprietà industriale e commerciale. Brevetti**

L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

ART. 23

Collaudo in corso d'opera e definitivo

Sarà effettuato un collaudo in corso d'opera da una Commissione Collaudatrice costituita da n. 3 componenti.

La stessa Commissione provvederà al collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il collaudo sarà effettuato secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Amministrativo. L'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di collaudo. Il compenso dei collaudatori sarà a carico della Committente.

ART. 24

Recesso e risoluzione del contratto

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le forniture, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore nei casi seguenti:

- in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023;
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
- quando il ritardo abbia comportato l'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del contratto;
- nei casi previsti dai documenti contrattuali;

- quando l'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto quando, ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto a adempiere e questi non provveda nel termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente abbia comunicato all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla Committente;

l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale maggiore importo – rispetto a quello di contratto – pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fidejussoria di cui all'art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietà o in nolo della Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisorie espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sarà definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell'opera, anche nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimità della risoluzione, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire l'accesso della Committente al cantiere ed al sito, e per il solo fatto di avere ritardato l'accesso di quest'ultima,

l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'accesso medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrà opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25
Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 26
Riserve

Ogni contestazione da parte dell'Appaltatore dovrà essere comunicata, formulata, iscritta, esplicitata e quantificata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 7.1 del Capitolato Amministrativo.

Se la contestazione non risponde ai suddetti articoli, l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque modo e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 27
Controversie

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Amministrativo al punto 7.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari
Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28
Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore elegge domicilio in _____, via _____ n. ____; eventuali mutamenti del domicilio dell'Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

ART. 29
Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere, spese direttamente o

indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legislative poste a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso è soggetto ad Iva ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.

ART. 30

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara.

ART. 31

Efficacia del contratto

Il presente contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L'efficacia dello stesso è subordinata all'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si intenderà risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs. n.36/2023, nel Decreto n.49/2018 e nel DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'APPALTATORE

PER LA COMMITTENTE